

geva lui stesso, se non erro, una parte di queste punizioni, o le promuoveva direttamente dal suo superior dicastero, mentre colla presente disposizione invece si hanno ben maggiori garanzie; poichè, quantunque questo Consiglio sia presieduto dal direttore delle dogane, esso però è composto di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, di un ufficiale delle guardie doganali, e sono quattro a decidere; per cui, quand'anche avesse qualche influenza il direttore delle dogane, che è il presidente, non potrà stabilire la pluralità, mentre vi sono tre altri membri, di cui due affatto estranei al corpo, che perciò sarebbero liberi di pronunciare nell'interesse della giustizia e dell'equità, nel cui senso io sono poi anche convinto pronunzieranno pur sempre gli altri due membri.

Per questi motivi insisto perchè si mantenga la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Salaris, che propone siano tolte le parole: *presieduto dal direttore.*

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minervini, così concepito:

« Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di prefettura, destinato dal prefetto, a richiesta del direttore, e che farà da presidente; di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo; di un tenente delle guardie doganali, scelto, ecc.; di un controllore di dogana, scelto, ecc.

« Un impiegato, » ecc.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

ROBECCHI GIUSEPPE. Io toglierei la parola *personalmente* e ristabilirei l'articolo come è stato proposto dal Ministero, vale a dire: « dopo aver sentito le sue difese. »

Questa espressione è più lata, e tale da far sì che se l'inquisito è incapace di difendersi da sè, possa farsi rappresentare anche da altra persona, il che mi sembrerebbe cosa equa e buona per l'essenza della difesa dell'imputato, perchè vi possono essere degl'individui timidi ed incapaci da non saper presentare in alcuna maniera le loro difese; quindi mi sembra bene che questi, ove lo stimino, possano farsi rappresentare da altre persone.

BRIGNONE. Mi spiace molto di non essere d'accordo col l'onorevole signor Robecchi, membro della Commissione; ma devo osservare che il Consiglio di disciplina non è un tribunale in cui vi siano dibattimenti, quindi non è il caso che si possano produrre avvocati o difensori. L'imputato fa egli stesso le proprie difese.

Togliendo la parola *personalmente*, ne verrebbe che si potrebbero nei Consigli introdurre degli avvocati o dei procuratori, i quali promuoverebbero dei dibattimenti, e questi sono affatto fuori di luogo, perchè, ripeto, il Consiglio di disciplina non è un tribunale nè civile, nè militare, che pronuncii una sentenza, ma emette un parere, una deliberazione, la quale può ancora, a seconda dei casi, essere modificata in vantaggio dell'imputato.

Io insisto dunque perchè l'articolo sia conservato tal quale.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone. . .

ROBECCHI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che enunci il suo emendamento e veda se è appoggiato; quindi le darò la parola.

Il deputato Robecchi propone che sia ristabilita la dizione ministeriale, la quale è in questo tenore: « . . . e delibererà dopo aver sentite le sue difese, » invece delle parole della Commissione: « dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possano spettare alle guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Un regolamento organico, approvato con decreto reale, stabilirà le norme per l'arruolamento ed armamento delle guardie doganali, per la istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario; il numero e la composizione delle brigate; le distinzioni degli uffiziali e dei sottuffiziali; la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento; il vestiario ed il casermaggio; il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'articolo 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7. »

MELLANA. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Questo articolo contiene tante e così gravi disposizioni, che sarà ben difficile il poter mantenere una discussione ordinata. Farò anzitutto osservare come nel presentare questa legge non siasi accompagnata di un elemento essenzialissimo, cioè d'una statistica. Per una legge organica di questa fatta vi dovevano essere annesse tabelle statistiche sia del personale che fino ad ora prestò questo servizio, sia della sua ripartizione nei confini che s'intende di stabilire. Se ciò si fosse operato, non sarebbe stato d'uopo di demandare al potere esecutivo dei provvedimenti che essenzialmente dovevano far parte della legge. In mancanza di questi dati osserverò alla Camera che a primo aspetto io non posso accettare quanto la Commissione viene dicendo, cioè che per questo servizio occorra il numero di dodici mila individui. A chi pon mente come la nuova legge abbia ristretto il cerchio dei confini doganali, parrà impossibile che si debba ottenere soltanto la riduzione di mille guardie doganali.

Aggiungasi che scopo di questa legge si era ancora di dare a questo corpo una forza morale più efficace. Ora, se tale è l'intento del legislatore, deve anche farne sentire il beneficio col scemare il numero. Io credo che un corpo qualunque quando non ha forza morale presso le popolazioni, quando non è debitamente organizzato, vuol essere composto di maggior numero d'individui per adempiere al suo ufficio; ma avendo la nostra legge per iscopo di elevare questo corpo, è fuor di dubbio che vi dovrebbe essere una diminuzione. E infatti fuori di questo recinto nessuno potrà comprendere come, bastando alla difesa delle proprietà dello Stato diciotto mila carabinieri, i quali si estendono su tutta la superficie del paese, si abbiano a tenere dodici mila uomini solo per la guardia delle frontiere dello Stato. Non nego